

**Dispositivo**

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretata nel senso che capsule contenenti principalmente melatonina quali quelle in questione nella causa principale rientrano nella voce tariffaria 3004.

(<sup>1</sup>) GU C 86 del 8.4.2006.

**Ricorso proposto il 30 novembre 2006 dal Tesco Storse Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione), emessa il 13 settembre 2006 nella causa T-191/04: MIP Group Intellectual Property GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegno e modelli) (UAMI)**

(Causa C-493/06 P)

(2007/C 56/22)

Lingua processuale: l'inglese.

**Parti**

Ricorrente: Tesco Stores Ltd (rappresentanti: sigg. Kelly, Solicitor, S. Malynicz, barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2006 nella causa T-191/04;
- condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dalla Tesco per il presente ricorso e per quello dinanzi al Tribunale di primo grado.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente sostiene che l'impugnata sentenza deve essere annullata per il motivo che il Tribunale di primo grado è incorso in una violazione di procedura che ha recato pregiudizio alla ricorrente e ha violato il diritto comunitario. In particolare, la ricorrente sostiene che:

1. Gli artt. 8 e 42 del regolamento sul mercato comune (<sup>1</sup>) non richiedono a un opponente di dimostrare nessuna delle condizioni di un'opposizione al di fuori del periodo di opposizione. Un'interpretazione corretta e giuridicamente certa

delle disposizioni richiede che un opponente dimostri condizioni come la titolarità e la sussistenza di un diritto anteriore solo una volta e in una sola volta, cioè all'atto dell'opposizione.

2. Le regole 15, 16 e 20 del regolamento della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (<sup>2</sup>) non richiedono che l'opponente dimostri il marchio anteriore in una qualsiasi maniera oltre a quella alla quale già vi abbia provveduto e, in particolare, non gli impone alcun obbligo di dimostrare il rinnovo del marchio anteriore al di là del periodo di opposizione.
3. Vi sarebbe una legittima aspettativa da parte della Tesco a che non fosse richiesto di provvedere ad ulteriori dimostrazioni del suo diritto anteriore oltre a quanto abbia già provveduto.
4. Imporre alla Tesco l'obbligo di dimostrare il rinnovo, quale quello del 28 giugno 2000, 24 febbraio 2000, 13 giugno 2000 e persino 23 ottobre 2000, significherebbe richiedere alla Tesco di dimostrare retrospettivamente qualcosa che, per quanto riguarda le dette date, non era in grado e neppure richiesto all'epoca di fare ai sensi della normativa nazionale.
5. Vi sarebbero violazioni di diritti processuali dinanzi al Tribunale di primo grado che hanno pregiudicato la Tesco in quanto a) l'UAMI vuole rifarsi a una versione dei suoi orientamenti nei procedimenti di opposizione che non era in vigore all'epoca che qui rileva e, b) l'UAMI ha sostenuto argomenti che vanno al di là dei termini della controversia quali definiti dalle parti.

(<sup>1</sup>) GU L 11, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU L 303, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spagna) il 7 dicembre 2006 — Maira María Robledillo Núñez/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)**

(Causa C-498/06)

(2007/C 56/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Juzgado de lo Social Único de Algeciras.

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: Maira María Robledillo Núñez.

Convenuta: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

**Questioni pregiudiziali**

Se, dal punto di vista dei principi generali di uguaglianza e divieto di discriminazione, la disparità di trattamento stabilita dall'art. 33, n. 2, SL, nella versione attuale ed in quella immediatamente precedente, vigente fino al 14 giugno 2006, non risulti oggettivamente giustificata e, di conseguenza, se occorra includere le indennità per licenziamento a favore del lavoratore riconosciute in una conciliazione stragiudiziale nell'ambito di applicazione della direttiva 80/987/CEE<sup>(1)</sup>, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, nella versione modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE<sup>(2)</sup>, laddove l'art. 33, n. 1, SL ammette questo tipo di conciliazioni ai fini del pagamento, da parte dell'istituto di garanzia, dei «Salarios de Tramitación», anch'essi conseguenza del detto licenziamento.

<sup>(1)</sup> GU L 283, pag. 23; ES 05/02, pag. 219.

<sup>(2)</sup> GU L 270, pag. 10.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 14 dicembre 2006 — Sabine Mayr/ Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG**

(Causa C-506/06)

(2007/C 56/24)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Sabine Mayr

*Convenuta:* Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG

**Questioni pregiudiziali**

Se rappresenti una «lavoratrice gestante» ai sensi dell'art. 2, lett. a), prima frase della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)<sup>(1)</sup>, la lavoratrice che si sottopone ad una fecondazione in vitro, qualora al momento della comunicazione del licenziamento i suoi ovuli siano stati già fecondati con il seme del partner, e si sia quindi già in presenza di embrioni in vitro, i quali tuttavia non sono ancora stati impiantati nel corpo della donna.

<sup>(1)</sup> GU L 348, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Innsbruck il 13 dicembre 2006 — Malina Klöppel/Tiroler Gebietskrankenkasse**

(Causa C-507/06)

(2007/C 56/25)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Innsbruck

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Malina Klöppel

*Convenuta:* Tiroler Gebietskrankenkasse

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 72 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità<sup>(1)</sup> come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001<sup>(2)</sup>, n. 1386 in combinato disposto con l'art. 3 di quest'ultimo regolamento e l'art. 10 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>(3)</sup> come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) della Commissione 27 febbraio 2002, n. 410<sup>(4)</sup> debba essere interpretato nel senso che i periodi nei quali l'interessato beneficia di una prestazione familiare in uno Stato membro [nel presente caso la Repubblica federale di Germania, Bundeserziehungsgeld (assegno federale per l'educazione)] debbano essere sottoposti allo stesso regime per quanto riguarda il diritto alla riscossione di un'analogia prestazione in un altro Stato membro (nel presente caso l'Austria, Kinderbetreuungsgeld) e pertanto, nel valutare tale diritto nel secondo Stato membro, debbano essere qualificati come periodi compiuti nel proprio Stato, qualora durante tali periodi entrambi i genitori siano da qualificarsi come lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 1, lett. a), punto i), del regolamento n. 1408/71.

<sup>(1)</sup> GU L 149, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 187, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 74, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 62, pag. 17.